

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 37 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 le parole <<, per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale>> sono sostituite dalle seguenti: <<è depositata nella segreteria del comune>>;

b) alla lettera e) del comma 2 le parole <<, per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale>> sono sostituite dalle seguenti: <<è depositata nella segreteria del comune>>;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Il comune può provvedere allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 2, lettere c) ed e), dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali.>>.